

Pubblicato il 17/04/2024

N. 01497 /2024 REG.PROV.CAU.
N. 09636/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9636 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

FRANCESCA BISCONTI e CHIARA PIERFRANCESCHI, con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, delle avvocate Daria Pietrocarlo ed Alessandra Pillinini che le rappresentano e difendono nel presente giudizio

contro

COMUNE DI MONTEROTONDO, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, delle avvocate Clara Curreri e Francesca Antonacci che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio

nei confronti

REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio

per l'accertamento

per quanto concerne il ricorso principale
del diritto di Francesca Bisconti di percepire euro 700 mensili a decorrere dal
marzo 2023 fino all'ottobre 2023
e per la condanna del Comune di Monterotondo al pagamento delle differenze
dovute per il periodo in esame;

per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti
per l'annullamento
della determinazione n. 196 del 04/03/24 del Comune di Monterotondo, avente ad
oggetto "*Approvazione avviso interventi in favore di persone in condizione di
disabilità gravissima annualità 2024*", e dei documenti allegati che formano parte
integrante e sostanziale della determina, e, in particolare, dell'avviso pubblico
"*interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima anno 2024*",
nella parte in cui quantifica in euro 400 mensili l'importo minimo da erogare a
partire dalla mensilità di marzo 2024, per ciascuna persona beneficiaria (valutata in
base alle scale ed ai criteri di cui all'allegato A della DGR 897/2021 nei limiti delle
risorse stanziare dalla Regione Lazio per il Distretto RM 5.1),
per l'accertamento del diritto della Bisconti di percepire il contributo di cura nella
misura mensile di euro 700,00 da marzo 2024 a febbraio 2025
e per la condanna del Comune al pagamento delle differenze relative al periodo in
esame.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monterotondo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2024 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- alla camera di consiglio del 17/04/24 il Comune ha dichiarato che la procedura conseguente all'avviso pubblico, impugnato con i motivi aggiunti, si è conclusa con l'individuazione di un elenco di beneficiari;

- tali soggetti assumono la veste di potenziali controinteressati stante la limitatezza delle risorse attribuite dalla Regione Lazio per i contributi di cura ed assistenza;

- è, pertanto, necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti compresi nell'elenco pubblico formato a seguito dell'avviso approvato con la determina dirigenziale n. 196 del 04/03/24;

- l'integrazione del contraddittorio dovrà avvenire per pubblici proclami, in considerazione dell'elevato numero dei controinteressati, con le seguenti modalità, che vengono prescritte a pena di improcedibilità del gravame:

a) parte ricorrente dovrà inviare al Comune di Monterotondo, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, una comunicazione contenente l'indicazione in forma sintetica del numero di ricorso, del *petitum*, delle censure e degli atti impugnati, il tutto riferito al ricorso principale ed ai motivi aggiunti;

b) il Comune dovrà provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza e della predetta comunicazione sul proprio sito internet istituzionale per il periodo continuativo di giorni sessanta comunicando alla ricorrente la data d'inizio della pubblicazione;

b) nei trenta giorni successivi dall'inizio della pubblicazione, la parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova della pubblicazione stessa;

Considerato, altresì, quanto alla domanda cautelare, che:

- per i mesi da novembre 2023 a febbraio 2024, compreso, la parte ricorrente ha ricevuto il contributo di cura nella misura da essa invocata;

- per quanto concerne il periodo da marzo 2024 a febbraio 2025 il *periculum* dedotto dalla parte ricorrente deve essere valutato tenendo conto della situazione di potenziali controinteressati partecipanti all'avviso pubblico impugnato con i motivi aggiunti;
- in quest'ottica, l'esigenza cautelare prospettata dalle ricorrenti può essere adeguatamente tutelata, tenuto conto della natura delle questioni giuridiche oggetto di causa e della particolare delicatezza degli interessi coinvolti, attraverso la fissazione dell'udienza di merito indicata in dispositivo;
- le spese della fase cautelare possono essere compensate stante la peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis):

- 1) ordina l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità indicate in parte motiva;
- 2) fissa, per la definizione del giudizio, la pubblica udienza del giorno 16 ottobre 2024, ore di rito;
- 2) dispone la compensazione delle spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le ricorrenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Francavilla, Presidente FF, Estensore

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

Giuseppe Licheri, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Michelangelo Francavilla

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.